

Legge 2 marzo 1949, n. 143

Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, con gli aggiornamenti disposti con D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25 febbraio 1965, D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno 1981 e D.M. 11 giugno 1987

AGGIORNATO IN BASE AL D.M. 11/6/87, n. 233 e D.M.G. 3/9/97, n. 417

Articolo unico.

La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.

Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto

CAPO I. NORME GENERALI

Art. 1.

La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 2.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Art. 3.

Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

Art. 4.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
- b) le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
- c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
- d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere. Gli onorari a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato, in

ragione di lire 110.000 (euro 56,81) per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 73.500 (euro 37,96) all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000 (euro 28,41) per ogni altro aiuto di concetto.

Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacanza è integrativo di quelli a percentuale od a quantità il compenso orario è ridotto alla metà.

Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Art. 5.

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:

- a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
- b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d'acqua;
- c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;
- d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
- e) organizzazione razionale del lavoro;
- f) perizie estimative dei beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
- g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
- h) collaudi di strutture complesse in cemento armato;
- i) opere di consolidamento, restauri architettonici;
- l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
- m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000 (euro 129,11);
- n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 3.066,06 (euro 1,58).

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Art. 6.

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 7.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

Art. 8.

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

Art. 9.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 10.

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Art. 11.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

CAPO II. COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE – OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE –ELETTROTECNICA

Art. 12.

Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 17.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

- a) la esecuzione di un'opera, cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;
- b) la stima di un'opera esistente.

Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.

Art. 13.

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art. 14.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Classe	Categoria	Oggetto
I		<i>Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative</i>
	a)	Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
	b)	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
	c)	Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
	d)	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
	e)	Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
	f)	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
	g)	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
II		<i>Impianti industriali completi e cioè:</i> macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.
	a)	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
	b)	Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
	c)	Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

Classe	Categoria	Oggetto
III		<i>Impianti di servizi generali</i> interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.
	a)	Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
	b)	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
	c)	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
IV		<i>Impianti elettrici.</i>
	a)	Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della elettrometallurgia.
	b)	Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione, impianti di trazione elettrica.
	c)	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.
V		<i>Macchine isolate e loro parti.</i>
VI		<i>Ferrovie e strade.</i>
	a)	Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
	b)	Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
VII		<i>Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.</i>
	a)	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
	b)	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.
	c)	Opere di navigazione interna e portuali.
VIII		<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.</i>
IX		Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.
	a)	Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
	b)	Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
	c)	Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali

A) Prestazioni per l'esecuzione di opere

Art. 15.

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza allo intero svolgimento dell'opera -dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione- le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 (euro 129,11) il compenso è valutato a discrezione.

Art. 16.

Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

Art. 17.

Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dai lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

Art. 18.

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo della opera corrispondente, o in mancanza al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

Art. 19.

Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

- a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
- b) compilazione del preventivo sommario;

- c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
- d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
- e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
- f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
- g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- h) prove d'officina;
- i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
- l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

TABELLA B

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14											
		I a-b-c- d	I e	I f-g	II III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
a)	Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,07	0,04-0,07	0,10	0,07
b)	Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01-0,02	0,03	0,03
c)	Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15-0,12	0,15	0,20
d)	Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05-0,04	0,05	0,05
e)	Particolari costruttivi e decorativi	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,15	0,12	0,20
f)	Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10	-	0,08	0,10	0,10	0,10
g)	Direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20	0,15	0,25	0,30	0,25	0,20
h)	Prove di officina	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-
i)	Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05	0,05	0,10
l)	Liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	-	0,15	0,15	0,15	0,05.

B) Collaudo di lavori e forniture

Art. 19-a).

Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

Art. 19-b).

Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione di lavori. Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

TABELLA C (Collaudo: Art. 19-b)

IMPORTO DELLE OPERE		Percentuale su ogni cento lire/euro di importo	
lire	euro	senza riparto a)	con il riparto b)
1.000.000	516,46	3,0661	3,9859
2.000.000	1.032,91	2,6982	3,4953
3.000.000	1.549,37	2,4529	3,1887
5.000.000	2.582,28	2,1463	2,7901
10.000.000	5.164,57	1,4717	1,9010
15.000.000	7.746,85	1,0731	1,3797
20.000.000	10.329,14	0,8892	1,1651
30.000.000	15.493,71	0,6439	0,8278
40.000.000	20.658,28	0,5519	0,7052
50.000.000	25.822,84	0,4752	0,6132
60.000.000	30.987,41	0,4293	0,5519
70.000.000	36.151,98	0,3986	0,5212
80.000.000	41.316,55	0,3833	0,4906
90.000.000	46.481,12	0,3679	0,4599
100.000.000	51.645,69	0,3526	0,4446
150.000.000	77.468,53	0,2790	0,3618
200.000.000	103.291,38	0,2361	0,3066
300.000.000	154.937,07	0,1901	0,2453
500.000.000	258.228,45	0,1502	0,1962

Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.

Art. 19-c). *(omissis)*

Art. 19-d).

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

Art. 19-e).

Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

Art. 19-f).

La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota c) della tabella B, riferendosi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.

C) Riparazioni di danni di guerra

Art. 19-bis). *(omissis)*

Art. 20.

Quando l'incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

Art. 21.

Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici superiori al normale.

Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.

Art. 22.

Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato dalla parte non eseguita.

Art. 23.

Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.

D) Misura e contabilità dei lavori.

Art. 23-a).

La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

TABELLA E - ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

IMPORTO DELL'OPERA in euro	Per ogni 100 lire d'importo	Per ogni 100 euro d'importo
Fino a 2.582,28	1,8397	1,8397
Sul di più fino a 10.329,14	1,6863	1,6863
Sul di più fino a 25.822,84	1,5330	1,5330
Sul di più fino a 51.645,69	1,2264	1,2264
Oltre 51.645,69 e per qualsiasi importo	1,0731	1,0731

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento.

Gli onorari di cui alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del 20%; per aggiunte e ampliamenti, del 10%; per ordinaria manutenzione, del 40%.

E) Aggiornamento dei prezzi.

Art. 23-b). *(omissis)*

F) Revisione dei prezzi.

Art. 23-c). *(omissis)*

G) Prestazioni per perizie estimative.

Art. 24.

Per le perizie estimative particolareggiate - oltre i compensi integrativi a vacanze di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori alle lire 250.000 (euro 129,11) l'onorario viene stabilito a discrezione.

Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata di descrizioni, di computi e, ove occorrono, di tipi.

Se la perizia è sommaria -cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc., esposto in una breve relazione riassuntiva- le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

Art. 24-a).

Se la perizia è analitica - ossia la perizia particolareggiata è integrata da specifiche distinte dello stato e del valore delle singole strutture dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

Art. 25.

Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.

Art. 26.

Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittori e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

Art. 27.

Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali e simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.

Art. 27-a). *(omissis)*

Art. 27-b).

Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

Art. 28. *(omissis)*

CAPO III. INVENTARI - CONSEGNE

Art. 29.

Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

1° per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

2° per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

3° per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:

(omissis)

oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,066 per cento sul rimanente canone.

In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.

Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.

Art. 30.

Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

1° per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre 6,132 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo i casi di atti eccezionali (come ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;

2° per gli impianti industriali idem;

3° per i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di lire 643,87 (euro 0,33) l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 459,91 (euro 0,24) l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 1.103,79 (euro 0,57) l'ettaro oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'articolo 24 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui ai precedenti capoversi 1°, 2° e 3°, per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).

Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il

compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art. 29.

Art. 31. *(omissis)*

CAPO IV. LAVORI TOPOGRAFICI

Art. 32.

Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

Art. 33.

Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacanza a norma dell'art. 4.

Art. 34.

Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come segue:

- a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanze;
- b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:

	in pianura		in collina		in montagna	
	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000
1. Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua: per Ha euro	1,4251	1,1876	1,9002	1,4251	2,3752	1,9002
2. Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per Ha euro	1,9002	1,6627	2,3752	1,9002	2,8503	2,3752
3. Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per Ha euro	2,3752	2,1377	2,8503	2,3752	3,3253	2,8503

Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 919,82 (euro 0,48) per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di lire 459,91 (euro 0,24) se superiore ai 100 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamento e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.

In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorranò descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.

Art. 35.

Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

- a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanza;
- b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:

	in pianura		in collina		in montagna	
	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000
Per ettaro: euro	4,750	3,800	5,701	4,750	7,126	5,701

Art. 36.

Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

Art. 37.

Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1 a 1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1 a 1000 aumentati del 20 per cento.

Analogamente, per i tipi in scala minore di 1 a 2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1 a 2000 aumentati del 20 per cento.

Art. 38.

Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.

Art. 39.

Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'art. 34.

Art. 40.

Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.839,65 (euro 0,95) a lire 2.759,47 (euro 1,43) per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91 (euro 0,24) per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

Art. 41.

Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacanze.

Art. 42.

Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri. Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%.

Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Art. 43.

I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di lire 4.599,12 (euro 2,38).

	SCALA DEL DISEGNO			
	1/50	1/100	1/200	1/500
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari: euro	da 0,0214 a 0,0285	da 0,0143 a 0,0214	0,0143	0,0071
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza: euro	da 0,0499 a 0,0713	da 0,0356 a 0,0570	0,0356	0,0214

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%.

Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio l'onorario viene valutato in ragione di lire 5,518 (euro 0,003) a lire 9,198 (euro 0,005) per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

Art. 44.

La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 4.599,12 (euro 2,38) è retribuita in ragione di lire 55,18 (euro 0,0285) a lire 183,96 (0,095) per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacanze.

Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

CAPO V. CAVE E MINIERE *(omissis)*

ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%.

CAPO VI. INGEGNERIA NAVALE *(omissis)*

TABELLA A - Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento euro di importo dell'opera.

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14													
Importo opere	Costruzioni edilizie							Imp. industriali completi			Imp. di servizi generali		
	I a	I b	I c	I d	I e	I f	I g	II a	II b	II c	III a	III b	III c
129,11	21,4624	26,3682	30,9673	35,5665	67,4536	24,5286	33,4196	38,3258	53,6562	68,9868	53,6562	57,4888	76,6520
258,23	19,9293	24,9884	29,5876	33,8800	58,2554	22,9954	32,1937	30,6607	42,9250	55,1894	42,9250	45,9910	61,3216
516,46	18,3963	22,6888	27,4413	31,7337	52,1233	22,0756	29,7408	26,3682	36,7929	49,0573	36,7929	39,2457	52,1233
1.291,14	15,3303	18,8563	23,6085	27,5947	44,4580	19,9293	25,4484	19,9293	27,9010	36,7929	27,9010	29,8941	40,7787
2.582,28	13,1840	15,3303	19,9293	24,5286	39,8589	17,7832	21,4624	15,3303	22,0756	29,4343	21,4624	22,9954	31,8871
5.164,57	11,0379	13,1840	17,1699	22,0756	35,2598	15,6369	18,3963	12,2642	17,1699	22,6888	17,1699	18,3963	24,5286
7.746,85	10,7312	13,0308	16,8632	21,4624	32,1937	14,5638	16,8632	11,4977	16,0968	20,6959	16,0968	17,3233	23,3022
10.329,14	9,9647	12,7242	16,0968	20,6959	30,6607	13,7973	16,0968	10,7312	15,0237	19,3161	15,0237	16,0968	21,4624
15.493,71	9,6581	12,2642	15,3303	19,3161	27,5947	13,0308	15,3303	9,9647	13,9506	17,9362	13,9506	15,0237	19,9293
20.658,28	9,1982	11,4977	14,5638	19,0095	26,0614	12,2642	14,5638	9,1982	12,8774	16,5567	12,8774	13,7973	18,3963
25.822,84	8,8916	10,7312	13,7973	18,3963	24,5286	11,4977	13,7973	8,7383	12,2642	15,7903	12,2642	13,1840	17,4765
51.645,69	7,6652	9,1982	12,2642	15,3303	21,4624	9,9647	12,2642	7,6652	9,1982	13,7973	10,7312	11,4977	15,3303
77.468,53	6,7453	7,9718	11,0379	13,3374	19,0095	8,7383	11,0379	6,7457	7,6652	11,9577	9,3515	9,9647	13,4907
103.291,38	6,1321	7,3585	9,9647	11,8044	16,8632	7,8184	9,9647	5,9788	6,4387	10,1180	8,1251	8,7383	11,9577
129.114,22	5,8255	6,7453	9,0449	10,5779	15,0237	7,2052	9,0449	5,3656	6,2854	8,5850	7,2052	7,8184	10,7312
154.937,07	5,5189	6,4387	8,2784	9,6581	13,4907	6,5920	8,2784	4,9057	5,6722	7,3585	6,5920	7,2052	9,8114
206.582,76	5,2123	6,1321	7,2052	8,5850	11,6511	5,9788	7,0519	4,2925	4,9057	6,1321	5,6722	6,2854	8,5850
258.228,45	5,0590	5,8255	6,4387	7,9718	10,4246	5,5189	6,4387	3,8325	4,5991	5,2123	5,0590	5,6722	7,6652
309.874,14	4,8334	5,7992	6,1628	7,6192	9,9647	5,2736	6,1562	3,6639	4,3954	4,9823	4,8334	5,4225	7,3279
361.519,83	4,6648	5,5999	5,9481	7,3629	9,6318	5,0984	5,9481	3,5413	4,2486	4,8159	4,6648	5,2386	7,0826
413.165,52	4,5378	5,4444	5,7685	7,1395	9,3384	4,9451	5,7664	3,4340	4,1194	4,6692	4,5378	5,0787	6,8680
464.811,21	4,4151	5,2977	5,6196	6,9599	9,0996	4,8159	5,6196	3,3442	4,0121	4,5487	4,4151	4,9517	6,6884
516.456,90	4,3691	5,2429	5,5539	6,8789	8,9945	4,7611	5,5539	3,3069	3,9661	4,4961	4,3691	4,8925	6,6117
774.685,35	4,0318	4,8378	5,1291	6,3511	8,3090	4,3954	5,1313	3,0529	3,6639	4,1545	4,0318	4,5180	6,1058
1.032.913,80	3,8325	4,5991	4,8794	6,0401	7,8995	4,1808	4,8794	2,9018	3,4843	3,9508	3,8325	4,2968	5,8102
1.549.370,70	3,5259	4,2311	4,5246	5,6043	7,3279	3,8785	4,5246	2,6937	3,2303	3,6639	3,5259	3,9858	5,3853
2.065.827,60	3,3617	4,0362	4,2793	5,2977	6,9315	3,6683	4,2793	2,5470	3,0551	3,4646	3,3617	3,7712	5,0940
2.582.284,50	3,2193	3,8232	4,1019	5,0765	6,6402	3,5128	4,1019	2,4396	2,9280	3,3201	3,2193	3,6114	4,8794
Oltre	2,6828	3,2194	3,4183	4,2305	5,5336	2,9274	3,4183	2,0331	2,4401	2,7668	2,6828	3,0095	4,0662

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

Importo opere	Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie o strade		Opere idrauliche			Acquedotti fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
	IV a	IV b	IV c	V	VI a	VI b	VII a	VII b	VII c	VIII	IX a	IX b	IX c
129,11	45,9913	38,3260	30,6608	61,3217	18,7031	23,6088	21,4626	24,5287	26,3683	26,3683	24,5287	30,9674	35,7505
258,23	36,7930	30,6608	24,5287	45,9913	17,6300	22,6890	19,9295	23,4555	24,9886	24,9886	23,4555	29,4344	33,8802
516,46	30,6608	25,7551	20,8494	38,3260	15,7903	20,6961	17,7833	19,9295	22,6890	22,6890	19,9295	27,4415	31,7340
1.291,14	23,9155	19,9295	15,9436	30,0476	12,4176	17,3234	14,2573	15,6370	18,8564	18,8564	15,6370	22,9956	27,1348
2.582,28	18,3965	15,3304	12,2643	21,1560	10,2714	14,4106	11,0379	13,4908	15,9436	15,1771	12,2643	19,0097	22,6890
5.164,57	14,7172	12,2643	9,8115	15,3304	9,1983	13,3375	9,1983	10,4247	13,1842	13,1842	10,2714	17,1701	20,2362
7.746,85	13,7974	11,4978	9,1983	12,8776	8,7383	12,7242	8,7383	9,6582	12,5709	12,5709	9,6582	15,6370	19,3163
10.329,14	12,8776	10,7313	8,5850	12,2643	8,4317	12,2643	8,4317	9,1983	11,9577	11,9577	9,1983	15,3304	18,7031
15.493,71	11,9577	9,9648	7,9718	11,3445	7,6652	11,6511	7,6652	8,5850	10,8846	10,8846	8,5850	14,7172	17,4767
20.658,28	11,0379	9,1983	7,3586	--	6,8987	11,0379	6,8987	7,9718	9,9648	9,9648	7,9718	14,1040	16,4035
25.822,84	10,4247	8,7383	7,0520	9,5049	6,1322	10,4247	6,1322	7,3586	9,1983	9,1983	7,3586	13,4908	15,3304
51.645,69	9,1983	7,6652	6,1322	6,8987	4,5991	8,4317	4,5991	5,3656	6,1322	7,6652	5,8256	10,4247	12,2643
77.468,53	8,4317	6,7454	5,5190	--	4,2925	7,6652	4,2925	--	--	6,4388	5,2123	8,8916	10,2714
103.291,38	7,8185	6,1322	5,0590	4,5991	4,1392	7,3586	4,1392	--	--	6,1322	4,9057	8,2784	9,6582
129.114,22	7,3586	5,8256	4,7524	--	3,9859	7,0520	3,9859	--	--	5,8256	4,5991	7,8185	9,0449
154.937,07	7,0520	5,5190	4,4458	--	3,8326	6,7454	3,8326	4,5991	5,2123	5,5190	4,2925	7,3586	8,7383
206.582,76	6,7454	5,2123	4,2925	--	3,6793	6,4388	3,6793	--	--	5,2123	3,9859	7,0520	8,4317
258.228,45	6,4388	4,9057	4,1392	--	3,5260	6,1322	3,5260	4,4458	5,0590	5,0590	3,6793	6,7454	8,1251
309.874,14	6,1563	4,6911	3,9552	--	3,4844	5,9657	3,4340	4,3845	5,0087	4,8335	3,5807	6,4103	7,9105
361.519,83	5,9482	4,5312	3,8217	--	3,4669	5,8562	3,4034	4,3232	4,9408	4,6714	3,4647	6,1979	7,5426
413.165,52	5,7664	4,3955	3,7056	--	3,4537	5,7445	3,2500	4,2619	4,8685	4,5334	3,3464	5,9898	7,2973
464.811,21	5,6197	4,2816	3,6114	--	3,4143	5,6306	3,2194	4,2005	4,8006	4,4174	3,2084	5,7511	7,0520
516.456,90	5,5540	4,2334	3,5720	--	3,3990	5,4730	3,1887	4,1392	4,7261	4,3648	3,1624	5,6569	6,7563
774.685,35	5,1313	3,9093	3,2982	--	3,2303	4,8094	3,0354	4,0472	4,6232	4,0319	2,7770	4,9714	6,6578
1.032.913,80	4,8795	3,7187	3,1362	--	3,1165	4,4480	2,8821	3,9246	4,4809	3,8326	2,5229	4,5115	5,8497
1.549.370,70	4,5247	3,4493	2,9084	--	3,0814	4,3495	2,7288	3,7406	4,2728	3,5567	2,4069	4,3100	5,3087
2.065.827,60	4,2794	3,2610	2,7485	--	3,0048	4,2925	2,6368	3,5567	4,0648	3,3617	2,3937	4,2925	5,0634
2.582.284,50	4,1020	3,1230	2,6368	--	2,9478	4,2356	2,5142	3,3727	3,8501	3,2216	2,3696	4,2421	5,0284
Oltre	3,4183	2,6025	2,1974	--	2,4565	3,5296	2,0952	2,8106	3,2084	2,6846	1,9747	3,5351	4,1903